

Statuto della Moleskine Foundation

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata "**Moleskine Foundation Onlus**", o organizzazione non lucrativa di utilità sociale detta anche in lingua inglese "**Moleskine Non Profit Foundation**", con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 65. Moleskine Foundation è la nuova denominazione di Fondazione lettera 27, con i cui progetti e ispirazioni ideali si pone in rapporto di continuità.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Scopi e attività sociali e istituzionali/Indipendenza

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di promozione e sviluppo del diritto all'istruzione, alla formazione, all'accesso all'informazione.

In particolare la Fondazione progetta, realizza e promuove programmi di Istruzione di Qualità, equa e inclusiva, volta a stimolare il pensiero critico, l'esperienza e l'azione creativa, la formazione permanente.

Tali scopi sociali si concretizzano attraverso attività di solidarietà sociale in favore di persone in stato di svantaggio economico/sociale, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Il sostegno all'Istruzione innovativa e di qualità, la costruzione di strumenti di accesso all'informazione, l'uso dell'arte e della cultura come elementi di trasformazione sociale, il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione dei temi relativi all'istruzione e all'accesso all'informazione, sono le principali aree di intervento della Fondazione.

A Tal fine la Fondazione svolge le seguenti azioni:

- Predisporre programmi di elargizione di fondi e di materiali in sostegno alle persone e alle comunità svantaggiate, nell'accesso all'istruzione e all'informazione;
- finanzia attività, sia progettate, promosse e gestite direttamente dalla Fondazione stessa sia gestite da altri enti, istituzioni, associazioni, o altre fondazioni, purché sempre senza scopo di lucro e con scopi sociali analoghi o simili e qualificate come Onlus, Ong, imprese sociali o altre diciture;
- Predisporre elargizioni di fondi che sostengono l'innovazione strumentale e tecnologica e consentano, ai soggetti già indicati nel presente articolo, di favorire il diritto all'istruzione e all'accesso all'informazione, anche attraverso la valorizzazione delle culture, delle lingue e delle modalità espressive locali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indiretto.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito internazionale. A tal fine, la Fondazione potrà, anche in stati diversi dall'Italia, istituire sedi o uffici, anche secondari, costituire o partecipare ad altre fondazioni, associazioni o organizzazioni in qualunque forma costituite aventi scopi compatibili con quelli di cui al presente statuto, assumendo all'uopo ogni iniziativa, anche di ordine regolamentare, amministrativa e/o organizzativa, in conformità alla normativa locale applicabile, necessaria ad acquisire e mantenere anche nello stato terzo, lo status di organizzazione non profit o status equivalente nello stato terzo.

Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento delle proprie attività è garantita l'indipendenza della Fondazione rispetto agli interessi propri dei Fondatori, dei Partecipanti e di coloro che vi prendano parte a qualunque titolo Il Presidente della Fondazione è il garante dell'indipendenza della Fondazione.

Art. 3 - Attività direttamente connesse

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, impegnandosi ad intervenire sulle condizioni di svantaggio ed emarginazione come descritto nell'art.2, ed improntando la propria azione ad una solidarietà fondata sui valori di uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazione alcuna, capace di dare vita ad un confronto e un dialogo reciprocamente utili, tra diverse comunità, la Fondazione può:

- promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative in favore del diritto all'istruzione, all'accesso all'informazione, in particolare verso persone svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale;
- finanziare attività rivolte all'ottenimento e all'allargamento del diritto all'istruzione e all'accesso ai saperi, sia promosse e gestite direttamente, sia gestite da altri enti, istituzioni, associazioni o altre fondazioni, purché sempre senza scopo di lucro e con scopi sociali analoghi o simili e qualificate come Onlus, Ong, imprese sociali o altre diciture;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti al proprio scopo;
- condurre attività editoriali sia in proprio che in collaborazione con terzi, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività della Fondazione. I prodotti editoriali e le pubblicazioni potranno essere realizzate su qualsiasi tipo di supporto mediatico. La distribuzione potrà avvenire anche attraverso reti telematiche, direttamente e indirettamente;
- progettare, realizzare e distribuire oggetti legati agli scopi della Fondazione e finalizzati sia alla comunicazione che alla raccolta Fondi;
- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, mostre, tavole rotonde, convegni, congressi, nonché finanziare analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;
- promuovere e produrre comunicazioni anche di tipo pubblicitario inerenti lo scopo della Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione esistenti;
- promuovere e gestire iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco, dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, nel campo educativo, dell'alfabetizzazione e dell'accesso all'informazione;
- promuovere e operare iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori per aumentare l'efficacia dell'azione della Fondazione e il raggiungimento degli scopi sociali;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con università e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguano scopi simili;
- Organizzare attività di informazione, comunicazione, e dibattito al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto all'istruzione e sull'accesso ai saperi così come sancito nella Dichiarazione Universale dei diritti umani dell'Onu (art. 26) e successivamente, nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.13), nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia (artt. 28 e 29), nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (art. 10) e, successivamente, negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come specificato nel paragrafo 54 della risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 del 25 Settembre 2015..

La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; la Fondazione potrà anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.

La Fondazione potrà in ogni caso svolgere ogni altra attività che sia connessa e strumentale rispetto a quelle sopra elencate, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4 – Patrimonio/fondo di dotazione

Il patrimonio/fondo di dotazione della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori da altri Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e fatto salvo quanto previsto all'art. 5;
- dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi, nella misura in cui il Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10 deliberi debbano essere destinati a fondo di gestione

Il patrimonio può essere investito nel modo ritenuto più opportuno dal Comitato Direttivo, privilegiando la sua salvaguardia.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito, salvo quanto il Consiglio Generale deliberi ai sensi dell'art. 10 debba esser destinato al fondo di dotazione:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o altre elargizioni fatte da Enti o da privati, nella misura in cui non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nella misura in cui non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Carta dei valori

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento delle proprie attività in qualsiasi sede e in qualsiasi forma, si attiene alla seguente Carta dei Valori:

- L'accesso all'informazione, alla conoscenza e all'Istruzione di Qualità è un diritto dell'umanità che la Fondazione intende favorire e agevolare in particolare nei confronti delle giovani generazioni e delle comunità svantaggiate sia sul piano sociale che culturale;
- l'Istruzione è una chiave fondamentale di trasformazione positiva della società; l'Istruzione di Qualità basata sulla costruzione del pensiero critico, della Formazione permanente e sul fare creativo rappresenta l'elemento guida del futuro collettivo dell'umanità;
- L'arte e la cultura sono un motore privilegiato di trasformazione, favoriscono la

libertà di espressione, promuovono la pace e lo sviluppo sostenibile. L'arte e la cultura fanno leva sia sulla conoscenza che sulle emozioni, rafforzando la coesione sociale, la libertà di espressione e il buongoverno;

- La ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche creano i presupposti per un progresso sostenibile in tutto il mondo, analizzando e fornendo nuove conoscenze e soluzioni per i problemi legati allo sviluppo e al futuro;
- La Fondazione svolge il proprio lavoro secondo alcuni criteri irrinunciabili:
 - a) ricercando e valorizzando i talenti individuali e collettivi;
 - b) generando esperienze dirette e il coinvolgimento di ogni soggetto interessato come elemento importante di apprendimento e trasformazione;
 - c) condividendo le esperienze e mettendole a disposizione della collettività;
 - d) perseguendo obiettivi di efficacia e qualità.
- La Fondazione è indipendente da condizionamenti esterni e si autodetermina per adempiere nel modo migliore al proprio scopo sociale. L'autonomia si configura in una piena responsabilità su tutte le finalità di interesse generale e per le attività poste in essere: trasparenza e pubblicità del proprio operato, autorevolezza e integrità degli amministratori, un rapporto equo tra i costi amministrativi e gestionali e le attività.
- La Fondazione sviluppa la propria attività in un contesto internazionale, indispensabile per:
 - a) accogliere e ricercare ricchezza e diversità di esperienze e bisogni, mettendo in connessione e scambio saperi e società;
 - b) svolgere la propria missione dove più è utile, perseguendo l'interesse generale dell'umanità.
- La Fondazione ricerca partnership e collaborazioni con persone, società ed Enti che condividono e svolgono le loro rispettive attività in accordo con i valori espressi nel presente Statuto. Le attività di partenariato e collaborazione sono utili e importanti per la realizzazione dei propri scopi sociali e la creazione di momenti catalizzatori in grado di generare cambiamenti sistemici nella società.

La Carta dei Valori vincola chiunque partecipi alla Fondazione a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli Organi della Fondazione.

Art. 7 - Partecipanti della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Partecipanti.

a) Fondatori

Sono Fondatori in primo luogo coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono inoltre divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio Generale assunta all'unanimità, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio Generale sulle modalità di contri-

buzione sono di per sé fonte di obbligazione per i Fondatori e possono essere riportate anche in accordi sottoscritti tra la Fondazione e i Fondatori interessati, in cui i Fondatori possono assumere anche obblighi ulteriori verso la Fondazione e/o gli altri Fondatori.

La qualifica di Fondatore viene meno per rinuncia, decesso o esclusione. Il Fondatore così venuto meno non può designare un proprio successore, neppure per via testamentaria. Qualora, a seguito del venire meno di uno o più Fondatori persone fisiche, residui tra i Fondatori una maggioranza di persone giuridiche, enti o associazioni, pubblici o privati, il Consiglio Generale provvederà nel più breve termine possibile a nominare altri Fondatori persone fisiche, indipendenti dai Fondatori persone giuridiche, enti o associazioni, in modo da ricostituire al più presto una maggioranza di persone fisiche tra i Fondatori.

b) Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con delibera del Comitato Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Comitato Direttivo potrà determinare con regolamenti ad hoc la possibile organizzazione dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 - Recesso ed esclusione dei Partecipanti o dei Fondatori

La qualifica di Partecipante alla Fondazione si perde a seguito di recesso o di esclusione.

L'esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio Generale per gravi motivi che rendano incompatibile la partecipazione con i fini della Fondazione, ivi incluso – a titolo esemplificativo – l'assoggettamento dei Fondatori persone giuridiche a procedure concorsuali, di liquidazione, per la cessazione dell'attività o per il mancato rispetto delle norme previste dallo Statuto o dai regolamenti interni della Fondazione o delle modalità di contribuzione alla vita della Fondazione stabilite dal Consiglio Generale.

La decisione è appellabile al Consiglio Generale che decide in maniera definitiva.

Per le sole deliberazioni attinenti ai Fondatori, il Consiglio Generale si esprime all'unanimità, escluso dal computo il voto del Fondatore (o del suo rappresentante) a cui la deliberazione si riferisce.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio dei Saggi;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente della Fondazione;

- il Comitato degli Esperti, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri.

La sua composizione sarà la seguente:

a) i Fondatori persone fisiche ovvero un rappresentante per ciascun Fondatore, nel caso di enti e/o persone giuridiche.

I componenti del Consiglio Generale rimangono in carica senza limiti di tempo. Il recesso o l'esclusione di un Fondatore ai sensi dell'art. 8 comporterà altresì la immediata decadenza della carica di componente del Consiglio Generale associata.

Il Consiglio Generale delibera sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Fatta salva ogni altra prerogativa prevista da altre disposizioni dello Statuto anche a favore di altri Organi, il Consiglio Generale provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, nonché la misura di eventuale destinazione al fondo di gestione e/o a quello di dotazione dei contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché, nella misura in cui non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e/o di eventuali contributi attribuiti dallo Stato, Enti Territoriali o altri Enti Pubblici;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Direttivo;

- nominare il Presidente della Fondazione e, ove opportuno il Vicepresidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 che segue- nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Generale è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice presidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d'età. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salvi i casi in cui dallo Statuto siano previsti quorum deliberativi diversi, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la revoca dei membri del Comitato Direttivo e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Generale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

I ricorsi al Consiglio Generale previsti dallo Statuto dovranno essere motivati e dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento rilevante. I ricorsi dovranno essere indirizzati all'attenzione del Presidente presso la sede della Fondazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Generale scegliendoli al proprio interno; tuttavia il Presidente non potrà essere scelto tra coloro che siedano nel Consiglio Generale in qualità di rappresentanti di Fondatori che esercitino, direttamente o attraverso società controllate, attività di impresa. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Qualora il Presidente venga meno per qualsiasi ragione, il Vicepresidente dovrà senza indugio convocare il Consiglio Generale affinché proceda prontamente alla nomina di un nuovo Presidente. Se al momento della nomina del Presidente all'interno del Consiglio Generale non vi siano soggetti eleggibili per la carica, il Presidente sarà designato dal Consiglio Generale tra personalità esterne dalla Fondazione, di adeguato profilo etico e morale, che diano garanzie di indipendenza e di piena condivisione dello spirito della Fondazione.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 12 - Comitato Direttivo

La Fondazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, purché sempre in numero dispari.

La sua composizione sarà la seguente:

a) il Presidente della Fondazione;

b) fino a otto membri nominati dal Consiglio Generale e scelti anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Consiglio Generale prima della scadenza del mandato. Nel caso venga meno la maggioranza dei membri per intervenute dimissioni o revoche, l'intero Comitato si intenderà decaduto. Il Presidente, o in mancanza il Vicepresidente o in mancanza il membro anziano, convocherà gli organi competenti per la nomina di un nuovo Comitato.

I Fondatori o i rappresentanti designati dai Fondatori enti/persone giuridiche possono far parte del Comitato Direttivo. Ciascun membro del Comitato Direttivo dovrà agire

nell'esclusivo interesse della realizzazione degli scopi della Fondazione. La partecipazione quale componente del Comitato Direttivo è gratuita.

Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve le prerogative previste per il Consiglio Generale, ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio Generale. In particolare il Comitato Direttivo provvede a:

- approvare il programma anche pluriennale delle attività;
- individuare ed approvare i regolamenti e l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle sue attività;
- istituire dipartimenti, nonché comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, nominandone i Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- istituire l'Advisory Board, procedendo alla nomina dei suoi membri o alla loro dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- deliberare la revoca dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Direttivo può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13 – Consiglio dei Saggi

Il Consiglio dei Saggi è composto da un numero fisso di 3 (tre) componenti, scelti tra persone di adeguato profilo etico e morale, di riconosciuta indipendenza e con adeguata esperienza maturata in ambito lavorativo e professionale.

Fatta salva la composizione del Consiglio dei Saggi in prima nomina di cui al presente articolo, i componenti del Consiglio dei Saggi sono nominati dal Consiglio Generale, con preferenza tra persone fisiche che abbiano a qualsiasi titolo partecipato alla Fondazione. In nessun caso la carica di componente del Consiglio dei Saggi può essere ri-

coperta da rappresentanti dei Fondatori persone giuridiche, enti o associazioni. Il Consiglio Generale dovrà sempre garantire il plenum del Consiglio dei Saggi. Nel caso di prolungata inerzia del Consiglio Generale, i componenti del Consiglio dei Saggi potranno essere nominati su ricorso di un Fondatore dal Presidente del Tribunale di Milano che si pronuncia sentiti tutti i Fondatori.

I membri del Consiglio dei Saggi rimangono in carica vita loro natural durante, fatto salvo il caso di dimissioni, interdizione o per revoca della nomina, che potrà esser disposta per comprovati gravi motivi solo per delibera unanime del Consiglio Generale, fatto salvo il diritto del membro revocato di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 18.

In prima nomina il Consiglio dei Saggi è composto dai Signori Maria Sebregondi, Roberto di Puma e Fabio Rosciglione.

Il Consiglio dei Saggi è garante del rispetto della Carta dei Valori da parte della Fondazione. A tal fine:

- esamina in via preventiva il programma delle attività della Fondazione proposto dal Comitato Direttivo, pronunciandosi sullo stesso in tempo utile per consentire le relative delibere da parte degli organi competenti;
- è interpellato dal Consiglio Generale in via preventiva sulle linee generali dell'attività della Fondazione da stabilirsi annualmente ai sensi dell'art. 10;
- si pronuncia in via preventiva sulle proposte di esclusione dei Fondatori;
- potrà essere interpellato dal Consiglio Generale e/o dal Comitato Direttivo, o dai loro singoli componenti, per rendere in via preventiva pareri su ogni altra questione inerente la Fondazione medesima e/o i rapporti tra coloro che a qualsiasi titolo vi partecipano;
- potrà, anche di propria iniziativa, indirizzare agli organi della Fondazione raccomandazioni, segnalazioni, pareri e inviti.

I pareri, le segnalazioni, le raccomandazioni, gli inviti e ogni altro atto del Consiglio dei Saggi non sono vincolanti per la Fondazione e i suoi organi. Tuttavia in tal caso l'assunzione da parte degli organi della Fondazione di deliberazioni o iniziative in contrasto con gli atti del Consiglio dei Saggi dovranno essere adeguatamente motivati. Resta salva la facoltà per chiunque vi abbia interesse di ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 18.

Il Consiglio dei Saggi si riunisce e delibera a maggioranza senza vincoli di formalità, garantendo in ogni caso l'adeguata verbalizzazione dei pareri in dissenso eventualmente espressi da uno dei suoi componenti.

Salva diversa delibera del Consiglio Generale, la partecipazione al Consiglio dei Saggi è gratuita.

Art. 14 - Advisory Board

L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Comitato di Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuta autorevolezza e professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Ciascun componente dell'Advisory Board potrà esser dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo per il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato la nomina.

L'Advisory Board, di concerto con il Comitato Direttivo, formula proposte e dà pareri qualificati sui programmi di attività della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto da altri organi della Fondazione.

Svolge attività di ricerca e documentazione nel campo dell'accesso ai saperi e della lo-

ro diffusione.

Progetta e realizza eventi di comunicazione e divulgazione.

Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

L'Advisory Board si riunisce e delibera senza vincoli di formalità.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di budget previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato Direttivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 16 - Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato Direttivo e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro il mese di marzo il Comitato Direttivo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale chiamata ad approvarli.

Il rendiconto annuale è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

La Fondazione annualmente pubblicherà, anche tramite web, il bilancio sociale delle proprie attività, evidenziando nel medesimo il budget destinato alle singole attività sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - Durata, estinzione e liquidazione della Fondazione e/o fusione con terzi

La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, o comunque in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi sociali e istituzionali indicati nell'art. 2, il Consiglio Generale, delibera sulla devoluzione delle attività che residuano dopo la liquidazione a Enti e Organizzazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Il Consiglio Generale provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti a altre Onlus, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante del Presidente e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sia per evitare lo scioglimento sia per altri motivi, a seguito di parere favorevole del Presidente e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con decisione del Consiglio Generale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre Onlus che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 18 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano e sarà svolto in lingua italiana.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.